



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it – www.lnd.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 159 DEL 16 GIUGNO 2011

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 giugno 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza dell'A.I.A. – C.R.A., Sig. Antonio Paone.

RECLAMO n.151 della Società POLISPORTIVA CROPALATI ASD

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 25.5.2011 (inibizione del dirigente LETTIERI Luigi fino al 21 dicembre 2012, ammenda di € 100,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

in primo grado il giudice sanzionava con l'inibizione fino a tutto il 21 dicembre 2012 il comportamento del dirigente della società Cropalati, Luigi Lettieri, per aver colpito con uno sputo sul collo l'arbitro minacciandolo e insultandolo. Aveva, inoltre, sanzionato la responsabilità della società di appartenenza con l'ammenda di 100, 00 €uro.

La riconduzione della responsabilità dei fatti al Lettieri discende dal riconoscimento che ne avrebbe fatto il Dirigente accompagnatore della Società Cropalati fornendo l'identità al direttore di gara che non lo aveva riconosciuto in quanto non presente in distinta.

Con l'odierno ricorso la società Cropalati nega ogni addebito nei confronti del suo tesserato, sostenendo che lo stesso non avrebbe potuto compiere il gesto per una serie di motivi che illustra nello stesso e fondamentalmente negando che il Dirigente accompagnatore abbia dichiarato all'arbitro che a sputarlo sia stato il Lettieri.

L'arbitro, ascoltato a chiarimenti, ha confermato il rapporto puntualizzando che il Dirigente Accompagnatore gli ha esibito la carta d'identità del Lettieri permettendogli di verificare che il soggetto ritratto nella foto era lo stesso che lo aveva colpito con uno sputo, oltre che offeso e minacciato.

Per tale ragione la responsabilità del Lettieri non può essere posta in dubbio.

Le sanzioni appaiono congrue e ed adeguate per cui il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMI NON PROPOSTI

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

ACCERTATO

che le società appresso indicate hanno avanzato formale richiesta degli atti ufficiali relativi alla gara a fianco della stessa indicata onde poter meglio produrre reclamo:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) A.S.D. GIOIOSA JONICA | (gara Gioiosa-Bianco del 19.09.2010); |
| 2) A.S.D. SAN LUCA | (gara Marina di Gioiosa – San Luca del 10.10.2010); |
| 3) F.C. CATANZARO LIDO 2004 | (gara Cataforio – Catanzaro Lido 2004 del 16.10.2010); |
| 4) LOKRON CALCIO A 5 | (gara Kroton Calcio a 5 – Lokron Calcio a 5 del 23.10.2010); |
| 5) S.S.FUSCALDO | (gara Paolana – Fuscaldo del 14.11.2010); |
| 6) A.S.D. NUOVA PANNAONI | (gara Presinaci – ASD Nuova Pannaoni del 20.11.2010); |
| 7) A.C. ALTILIA KR | (gara AC Altilia KR – ASD Belvedere del 21.11.2010); |
| 8) F.C.D. PAPANICE | (gara FCD Papanice – Savelli 2006 del 28.11.2010); |
| 9) S.S.D. REAL PARAVATI | (gara Juventute Capo Vaticano – SSD Real Papavati del 11.12.2010); |
| 10) A.S. BELVEDERE | (gara Belvedere – Paolana del 06.01.2011); |
| 11) F.C. CORTALE | (gara FC Cortale – Santacroce del 30.01.2011); |
| 12) A.P. BRANCALEONE | (gara Brancaleone – San Luca del 19.02.2011); |
| 13) A.C.D. MOSCHETTA | (gara Casignana – Moschetta del 19.03.2011); |
| 14) A.S.D. CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA | (gara Sporting Terranova – ASD Calabria Quattromiglia del 03.04.2011); |
| 15) PRO CATANZARO | (Gara Play Off Pro Catanzaro – San Calogero del 22.05.2011). |

RILEVATO

che le società sopra elencate non hanno fatto pervenire il preannunciato reclamo, pur avendo la segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale trasmesso tempestivamente copia degli atti richiesti;
che, altresì, è abbondantemente trascorso il termine per la presentazione del reclamo di che trattasi;
visto l'art. 33 comma 8 del C.G.S.

DELIBERA

di addebitarsi la somma di €. 130,00, quale tassa reclamo, alle sotto elencate società:

- 1) A.S.D. GIOIOSA JONICA
- 2) A.S.D. SAN LUCA
- 3) F.C. CATANZARO LIDO 2004
- 4) LOKRON CALCIO A 5
- 5) S.S.D. FUSCALDO
- 6) A.S.D. NUOVA PANNAONI
- 7) A.C. ALTILIA KR
- 8) F.C.D. PAPANICE
- 9) S.S.D. REAL PARAVATI
- 10) A.S. BELVEDERE
- 11) F.C. CORTALE
- 12) A.P. BRANCALEONE
- 13) A.C.D. MOSCHETTA
- 14) A.S.D. CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA
- 15) PRO CATANZARO

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi